

EVENTUALI INTEGRAZIONI DA INSERIRE NEL PAI inclusione

Così come previsto nella nota n. 388 del 17-03-2020 emanata in seguito all'emergenza nazionale scaturita dall'epidemia del COVID-19, la scuola deve adottare provvedimenti per favorire la didattica a distanza anche per gli alunni Disabili, Dsa e Bes.

Considerando prioritaria la necessità di portare avanti, anche in questa situazione, un progetto che metta al primo posto il benessere fisico e psicologico di ogni studente, si ritiene indispensabile garantire un percorso inclusivo che tiene conto delle particolari situazione di ognuno.

Per gli alunni Disabili, con certificazione di DSA o che rientrano nella categoria dei BES il processo di inclusione non dovrà essere interrotto, e il PEI o il PDP dovranno rimanere, per quanto possibile, il punto di riferimento per la prosecuzione dell'intervento educativo.

Al fine dunque di garantire quanto detto, gli insegnanti di sostegno e i coordinatori in collaborazione con i Consigli di Classe, dovranno dare seguito a quanto disposto.

Per gli alunni Disabili:

L'insegnante di sostegno, appurata la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, avrà cura di mantenere l'interazione con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni. Inoltre dovrà in accordo con la famiglia rimodulare il PEI e stabilire i criteri di verifica e valutazione più opportuni al singolo alunno.

L'insegnante di sostegno si preoccuperà di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI ed apportare, se necessarie, eventuali modifiche.

Per DSA e BES:

Sarà cura dei Consigli di Classe interessati assicurarsi che anche nella didattica a distanza vengano utilizzati gli strumenti compensativi e vengano adottate le misure dispensative predisposti nel PDP. Si favoriranno gli strumenti tecnologici con cui gli alunni hanno dimestichezza, per facilitare la mediazione dei contenuti proposti. Tutti gli insegnanti cercheranno di stabilire con le famiglie rapporti di maggiore collaborazione per aiutare l'alunno ad organizzare i tempi e le modalità di svolgimento del lavoro giornaliero e dare il supporto necessario per garantirgli di restare al passo con il gruppo classe.

ESAMI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2019-20

L'ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 denominata "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", all'articolo 1 (Finalità e definizioni) prevede che "le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020" coincidono "con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

Ai sensi dell'articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) della stessa ordinanza ministeriale "l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe". È il comma 2 dello stesso articolo 2 a fissare che "in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7".

Particolari attenzioni la norma riserva agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento per i quali prevede che "l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP)".

Nell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale n°11 del 16 maggio 2020, riguardante la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019-20, si precisa che:

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite

per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3"

La Nota del MIUR n° 8464 del 28 maggio 2020 chiarisce:

"Si ritiene opportuno precisare che la griglia di valutazione di cui all'articolo 6 deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell'ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato)".